



FUNZIONE O SERVIZIO (DEPARTMENT) <b>DIREZIONE INGEGNERIA - PROGETTAZIONE IMPIANTI ELETTRICI</b>	
DENOMINAZIONE IMPIANTO O LAVORO (PLANT OR PROJECT DESCRIPTION) <b>IMPIANTO FOTOVOLTAICO DISCARICA DI RAVENNA KM 2,6 – RAVENNA</b>	
IDENTIFICATIVO IMPIANTO (PLANT IDENTIFIER) <b>H199E501</b>	N° COMMESSA (JOB N.) <b>500107</b>
	CODICE DOCUMENTO (CODE) <b>ALLEGATO 10</b>
 <b>HERA S.p.A.</b> Holding Energia Risorse Ambiente Viale Carlo Berti Pichat 2/4 40127 Bologna tel. 051.287.111 fax 051.287.525 <a href="http://www.gruppohera.it">www.gruppohera.it</a>	 <b>HERAtech s.r.l.</b> Viale Carlo Berti Pichat 2/4 40127 Bologna tel. 051.287.111 <a href="http://www.heratech.it">www.heratech.it</a>
DENOMINAZIONE DOCUMENTO (DOCUMENT DESCRIPTION) <b>DICHIARAZIONE DI APPLICABILITÀ DEI CRITERI D.M. 30 MARZO 2015</b>	

## **INDICE**

<b>1</b>	<b>APPLICABILITÀ CRITERI E SOGLIE D.M. 30 MARZO 2015 .....</b>	<b>3</b>
1.1	PREMESSA .....	3
1.2	ANALISI E COMUNICAZIONE DEL CRITERIO IN CUI RICADE IL PROGETTO .....	3
1.3	CONCLUSIONI .....	4

# 1 APPLICABILITÀ CRITERI E SOGLIE D.M. 30 MARZO 2015

## 1.1 PREMESSA

Scopo del presente documento è valutare se il progetto relativo all'impianto fotovoltaico ubicato nel Comune di Ravenna (RA), in S.S. 309 Romea Km. 2,6, presso il complesso impiantistico di trattamento rifiuti di proprietà della società HERAmbiente Spa e nella disponibilità di HERA S.p.A. (attraverso la costituzione di un preliminare di diritto di superficie tra le parti), avente potenza pari a 7,543 MWp, ricade in una zona in cui si applicano i criteri e le soglie individuate nel Decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 30 marzo 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 84 dell'11 aprile 2015.

## 1.2 ANALISI E COMUNICAZIONE DEL CRITERIO IN CUI RICADE IL PROGETTO

L'impianto in progetto ricade ai sensi dell'allegato IV del D.lgs. 152/2006 e s.m.i., nella seguente categoria:

- **Punto 2 lettera b)** *impianti industriali non termici per la produzione di energia, vapore ed acqua calda con potenza complessiva superiore a 1 MW.*

L'impianto in progetto ricade ai sensi della LR 4/2018, nella seguente categoria:

- **B.2.8)** *Impianti industriali non termici per la produzione di energia, vapore ed acqua calda con potenza complessiva superiore a 1 megawatt,*

Con riferimento al Decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare n. 52 del 30 marzo 2015 (D.M. 30 marzo 2015) "*Linee guida per la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale dei progetti di competenza delle regioni e provincie autonome (Allegato IV alla parte seconda del D.Lgs 152/2006)*", l'impianto fotovoltaico in esame, stante a quanto riportato nel documento "*H199E501DA00RG0001 - Relazione generale*" contenuto nello Studio Preliminare Ambientale allegato alla presente istanza, ricade nel criterio 2 "Localizzazione dei progetti" punto h), ovvero:

*h) Zone di importanza storica, culturale e archeologica*

*Per zone di importanza storica, culturale e archeologica si intendono gli immobili e le aree di cui all'art. 136 del Dlgs 42/2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6luglio 2002, n. 137) dichiarati di notevole interesse ai sensi dell'art. 140 del medesimo decreto e gli immobili e le*

*aree di interesse artistico, storico, archeologico o antropologico di cui all'art 10, comma 3 lettera a) del medesimo decreto.*

*Ambito di applicazione: Tutti i progetti di cui agli allegati B.1, B.2 e B.3.*

in quanto il comparto impiantistico, come da tavola "Allegato 3 RA\_ID176" riportata nel documento "H199E501DA00RG0001 - Relazione Generale" §2.1.3, ricade nella zona paesistica nord fra Candiano e Foce Reno la quale è stata dichiarata zona di notevole interesse pubblico ai sensi dell'art. 136 lett. c) e d) del D.lgs. 42/2004, con D.M. n. 3 del 05/01/1976 (ID-176).

### **1.3 CONCLUSIONI**

Premesso che, con riferimento alla DGR 15158 del 21/09/2018:

- La Regione Emilia-Romagna, con DGR 15158 del 21/09/2018 e DGR 17169 del 25/10/2018 ha approvato gli indirizzi per l'applicazione delle linee guida per la verifica di assoggettabilità a VIA dei progetti di competenza regionale e comunale di cui al D.M. 52/2015 del Ministero dell'Ambiente;
- le linee guida del D.M. 52 del 30 marzo 2015 integrano i criteri tecnico-dimensionali e localizzativi utilizzati per la fissazione delle soglie già stabiliti nell'Allegato IV alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006, e recepiti negli allegati B.1, B.2 e B.3 della L.R. n.4/2018, individuando ulteriori criteri contenuti nell'Allegato V alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006, ritenuti rilevanti e pertinenti ai fini dell'identificazione dei progetti da sottoporre a verifica di assoggettabilità a VIA;
- l'applicazione di tali ulteriori criteri comporta una riduzione percentuale delle soglie dimensionali già fissate negli allegati B.1, B.2 e B.3, ove presenti, con conseguente estensione del campo di applicazione delle disposizioni in materia di VIA a progetti potenzialmente in grado di determinare effetti negativi significativi sull'ambiente;
- in particolare, qualora sussista almeno una delle condizioni derivanti dall'applicazione dei criteri dell'allegato V alla parte seconda del D.Lgs.152/2006 individuati come rilevanti e pertinenti nelle linee guida, le soglie dimensionali, ove previste negli Allegati B.1, B.2 e B.3 alla L.R. n.4/2018, sono ridotte del 50%;
- la sussistenza di più criteri comporta comunque la riduzione del 50% delle soglie fissate negli Allegati B.1, B.2 e B.3 alla L.R. n.4/2018;

Considerato che:

- l'impianto in progetto ricade ai sensi dell'allegato IV del D.lgs. 152/2006 e s.m.i., nella seguente categoria:
  - **Punto 2 lettera b)** *impianti industriali non termici per la produzione di energia, vapore ed acqua calda con potenza complessiva superiore a 1 MW;*
- l'impianto in progetto ricade ai sensi della LR 4/2018, nella seguente categoria:
  - **B.2.8)** *Impianti industriali non termici per la produzione di energia, vapore ed acqua calda con potenza complessiva superiore a 1 megawatt,*
- la Legge 41/2023 ha modificato il DL 13/2023 aggiungendo all'art. 47 il seguente comma 11-bis: *"11-bis. I limiti relativi agli impianti fotovoltaici per la produzione di energia elettrica di cui al punto 2) dell'allegato II alla Parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e alla lettera b) del punto 2 dell'allegato IV alla medesima parte seconda, sono rispettivamente fissati a 20 MW e 10 MW, purché:*
  - a) l'impianto si trovi nelle aree classificate idonee ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, ivi comprese le aree di cui al comma 8 del medesimo articolo 20;*
  - b) l'impianto si trovi nelle aree di cui all'articolo 22-bis del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199;***
  - c) fuori dei casi di cui alle lettere a) e b), l'impianto non sia situato all'interno di aree comprese tra quelle specificamente elencate e individuate ai sensi della lettera f) dell'allegato 3 annesso al decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 settembre 2010, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 219 del 18 settembre 2010."*
- l'art. 22-bis del Dlgs 199/2021 recita quanto segue:
  - 1. L'installazione, con qualunque modalità, di **impianti fotovoltaici su terra e delle relative opere connesse e infrastrutture necessarie**, ubicati nelle zone e nelle aree a destinazione industriale, artigianale e commerciale, **nonché in discariche o lotti di discarica chiusi e ripristinati** ovvero in cave o lotti o porzioni di cave non suscettibili di ulteriore sfruttamento, è considerata attività di manutenzione ordinaria e **non è subordinata all'acquisizione, permessi, autorizzazioni o atti di assenso** comunque denominati.*
  - 2. Se l'intervento di cui al comma 1 ricade in **zona sottoposta a vincolo paesaggistico**, il relativo progetto è **previamente comunicato alla competente Soprintendenza**.*

3. La Soprintendenza competente, accertata la carenza dei requisiti di compatibilità di cui al comma 2, adotta, nel termine di **trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al medesimo comma**, un provvedimento motivato di diniego alla realizzazione degli interventi di cui al presente articolo.

- Il progetto in oggetto interessa “discariche o lotti di discarica chiusi e ripristinati” ed è pertanto applicabile quanto disposto dall’art. 22 bis del Dlgs 199/2021 e conseguentemente, ai sensi dell’art. 47 comma 11-bis lettera b) del DL 13/2023 la soglia relativa a Screening regionale, per il caso in esame, è elevata a 10 MW.
- Il progetto è escluso dalla VIA Statale in quanto di potenza inferiore a 20 MW.
- L’impianto in progetto, ai sensi del Decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare n. 52 del 30 marzo 2015 (D.M. 30 marzo 2015) “Linee guida per la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale dei progetti di competenza delle regioni e provincie autonome (Allegato IV alla parte seconda del D.Lgs 152/2006)”, stante a quanto riportato nel documento “*H199E501DA00RG0001 - Relazione generale*” contenuto nello Studio Preliminare Ambientale allegato alla presente istanza, ricade nel criterio 2 “Localizzazione dei progetti” punto h), ovvero:

*h) Zone di importanza storica, culturale e archeologica*

si conclude che si ritiene applicabile al caso in esame il dimezzamento della soglia di assoggettamento a Screening, conseguentemente, la stessa è da considerarsi abbassata a **5 MW**.

Pertanto, essendo la potenza di progetto dell’impianto superiore a tale soglia, si ritiene che l’intervento sia da sottoporre alla procedura di verifica di assoggettabilità alla VIA.